

**IN BREVE n. 001-2016**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

### **OPZIONE DONNA**

L'opzione donna (legge 243/2004 articolo 1, comma 9) è riservata alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi esclusivi che hanno una contribuzione certificabile al 31 dicembre del 1995 di 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le donne autonome) e 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2015 (contributi obbligatori, da riscatto e/o da riconsunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione).

Non possono godere dell'opzione donna, invece, le lavoratrici iscritte alla gestione separata.

Chi opta per l'opzione donna, per effetto del sistema di calcolo contributivo, subirà mediamente una decurtazione sul proprio assegno che va tra il 25 e il 30% rispetto a quanto avrebbero percepito grazie al sistema misto.

Ricordiamo che per la così detta finestra mobile il primo pagamento della pensione avviene dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome dopo la maturazione dei requisiti.

Le finestre mobili sono state introdotte con l'articolo 12 decreto legge 78/2010 convertito con la legge 122/2010. Questa disposizione, ai commi 1 e 2, ha previsto, che, a partire dal 2011, le pensioni di vecchiaia e di anzianità dovevano essere liquidate, per i lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti e per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Si tratta quindi di un periodo "personalizzato" in quanto l'apertura della finestra dipende dalla data in cui il lavoratore ha raggiunto i requisiti per la pensione. Le finestre mobili hanno sostituito il precedente regime di decorrenza, più favorevole, basato sulla cd. finestra di accesso fissa di cui alla legge 247/07.

| <b>REQUISITI</b>                         | <b>DIPENDENTI<br/>SETTORE PRIVATO</b>  | <b>DIPENDENTI<br/>SETTORE PRIVATO</b>  | <b>LAVORATRICI<br/>AUTONOME</b>  |
|--|--|--|--|
| <b>Legge 208/2015<br/>Stabilità 2016</b> | nate entro il<br>30 settembre 1958<br>con 35 anni di<br>contribuzione<br>al 31 dicembre 2015 | nate entro il<br>30 settembre 1958<br>con 35 anni di<br>contribuzione<br>al 31 dicembre 2015 | nate entro il<br>30 settembre 1957<br>con 35 anni di<br>contribuzione<br>al 31 dicembre 2015 |

## **legge 208/2015 - Stabilità 2016 (correggendo l'interpretazione data dall'Inps con le circolari 35 e 37 del 2012)**

Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

### **legge 243/2004 articolo 1, comma 9**

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

## **LEGGE DI STABILITÀ 2016 - MISURE FISCALI**

### **Borse di studio (50-52)**

Esenzione per quelle del programma *Erasmus plus* e per quelle erogate dalla provincia di Bolzano

50. Per l'intera durata del programma «Erasmus plus», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

51. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».

52. Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

### **Detrazione per spese universitarie (954-955)**

Ogni anno, un DM stabilirà l'importo massimo agevolabile per le università private

### **Detrazione per spese funebri (954-955)**

Il beneficio spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di parentela

954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse»;

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31

dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali»;

c) all'articolo 24, comma 3-bis, le parole: «nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano».

955. Le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 954, lettera b), e' adottato entro il 31 gennaio 2016.

## **BOLLO AUTO**

E' una tassa di possesso dovuta sui veicoli a prescindere dal loro utilizzo.

Il tributo va pagato annualmente da chi risulta essere proprietario del veicolo.

## **BORSE DI STUDIO e VERSAMENTI CONTRIBUTIVI**

In caso di borse di studio vanno versati i contributi entro i termini stabiliti per legge alla Gestione separata INPS.

In caso di omesso versamento scatta una sanzione, in ragione di anno pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento) maggiorata del 5,5 punti sino ad un massimo del 40% dell'importo dei contributi dovuti e non versati (nell'attualità 5,55%: 5,5 maggiorato al tasso d'interesse dello 0,05%).

## **PENSIONI - RICONGIUNZIONE**

La «ricongiunzione» di contributi previdenziali versati per una attività lavorativa (non contemporanea ad altra attività lavorativa con relative trattenute contributive), inefficaci per un trattamento autonomo di pensione, in molte situazioni non è oneroso e pertanto conveniente per avere un unico trattamento di pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso, a maggior ragione se col sistema misto (retributivo-contributivo).

La «totalizzazione», da chiedere prima della cessazione per quiescenza del rapporto di lavoro, che come la ricongiunzione fa maturare l'anzianità contributiva, dà invece diritto ad un trattamento economico in -pro quota- per ciascuna gestione pensionistica interessata, il cui importo viene calcolato in rapporto ai periodi di iscrizione maturati secondo le normative vigenti nella rispettiva gestione (solitamente col sistema contributivo).

## **IN ALLEGATO A PARTE – M.PERELLI ERCOLINI - articolo sulla ricongiunzione (documento 001)**

## **SOLIDARIETA' IN PREVIDENZA, TANTI DUBBI...** mpe

Il numero dei pensionati diminuisce, ma la spesa aumenta ...

Vero, falso, perché ...?...

Proposte controproposte e altro ancora per trovare soldi ... e intanto ritorna a galla la parola «solidarietà».

Fondo per l'equità previdenziale che offra una pensione base per integrare i trattamenti più bassi, finanziato da un contributo di solidarietà sulla pensioni più elevate e si grida: "è ora di introdurre una componente solidaristica nel sistema!"

Fra frasi pompose, molto populistiche, ma ... perché non analizziamo il problema?

I giovani nel futuro avranno pensioni più basse ... ma perché più basse? Accessi tardivo nel mondo del lavoro, retribuzioni saltuarie e basse, lavoro in nero ... ma in questo quale la colpa dei pensionati? Pensionati che il più delle volte sono stati i veri ammortizzatori sociale di un welfare di Stato molto, molto carente. Carente, dunque, lo Stato che non offre lavoro e protezione sociale ... se si vuole fare -solidarietà sociale- con una maggior incisività assistenziale, allora si ricorra alla fiscalità, ma ... ma ... ma ... e soprattutto non si spremano ulteriormente coloro che si sono sacrificati tutta una vita versando fior di contributi e pagato sino all'ultimo centesimo le tasse.

E, allora, chiediamo anche perché ci sono pensioni così dette alte? Nell'ambito di un contratto previdenziale, peraltro imposto, questi pensionati hanno versato fior di contributi a valore corrente e hanno lavorato tutta una vita, molte volte versando anche tanti quattrini per i riscatti per costruire una pensione futura più dignitosa per affrontare le varie maggiori esigenze connesse all'età nel post-lavorativo, e, non ultimo, per dare ai figli quel qualcosa che invece manca nel nostro Stato sociale.

Se si vuol fare qualcosa si prenda dalla fiscalità e non si addossi la assistenza come al solito alla previdenza. La solidarietà quale atto sociale è una espressione volontaria, in caso contrario, in campo collettivo, va risolta correggendo i difetti di impianto e coi soldi di tutti i cittadini secondo le proprie risorse cioè col prelievo fiscale.

Cari amministratori e politici, basta coll'armiamoci e partite .... !!! e finiamola di prendere in giro e strumentalizzare i giovani.

## **IN GAZZETTA LA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA**

E' stato pubblicato sulla G.U. numero 302 del 30 dicembre 2015 il DM di concerto con i ministeri dell'Economia e Finanze, della Semplificazione e della Pubblica amministrazione, per la carta di identità elettronica che consentirà l'inserimento di varie informazioni (impronte digitali) oltre a quelle anagrafiche. In particolare, all'articolo 16 la volontà del titolare di donare i propri organi e tessuti ai fini del trapianto.

Tempo di consegna (articolo 6): entro 6 giorni lavorativi.

## **IN ALLEGATO A PARTE – DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 2015 (documento 002)**

## **CONGEDO PARENTALE CUMULABILE CON QUELLO DI LAUREA**

Con la legge 208/2015 il congedo parentale fuori del rapporto di lavoro diventa cumulabile con quello di laurea. Infatti con l'art.1 comma 298 viene abrogato l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo numero 503/1992 che poneva in alternativa per la madre che aveva avuto un figlio durante un periodo non lavorato la possibilità di riscattare il congedo parentale con quello di laurea.

### **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208**

**298.** Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le lavoratrici madri potranno ora cumulare, seppur con onere a carico, peraltro deducibile ai fini

fiscali con conseguente recupero di una parte delle somme versate, il riscatto del periodo di maternità facoltativa (congedo parentale) fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di laurea e recuperare ulteriori periodi contributivi utili sia al diritto che alla misura della pensione.

### **AUTO IN DIVIETO DI SOSTA e RILEVAZIONE CON TELECAMERA**

Il Ministero dei trasporti con parere n.4851/2015 comunica che sono valide le rilevazioni di sosta vietata di un automezzo rilevate dalla telecamera posta sull'automobile di servizio, purché l'agente municipale appuri l'assenza di persone a bordi del veicolo.

Infatti se c'è il conducente la multa è illegittima in quanto, per espressa previsione di legge, l'agente è tenuto alla contestazione immediata.

Con l'apparecchiatura rilevabili anche le infrazioni alle limitazioni di circolazione per provvedimenti antismog.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO PATENTE: DETRAIBILITA' SPESA MEDICA**

#### **Domanda**

Per il rinnovo della patente è necessario sostenere una visita medica che accerti il permanere delle condizioni di idoneità psicofisica. La spesa può essere detratta?

#### **Risponde G.Mingione**

Le spese sostenute per visite mediche generiche, specialistiche, chirurgiche danno diritto alla detrazione dall'Irpef nella misura del 19%, indipendentemente dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir). Tra queste rientrano a pieno titolo anche le spese per la visita medica necessaria per il rinnovo della patente di guida che sono pertanto detraibili, analogamente a quelle sopportate per ottenere certificati di idoneità.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - DEDUCIBILITA' DELLE RICARICHE PER CELLULARE**


#### **Domanda**

Sono un libero professionista. Posso dedurre le spese per la ricarica telefonica del mio telefono cellulare oppure è necessario che stipuli un abbonamento?

#### **Risponde G.Mingione**

I lavoratori autonomi e i professionisti possono dedurre, nella misura dell'80%, le spese per l'impiego e la manutenzione di apparecchiature terminali utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (articolo 54, comma 3-bis, del Tuir). Tale limite opera sia per la telefonia fissa che per quella mobile, utilizzata nell'ambito dell'attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali e immateriali, compreso il *software*) utilizzati per la connessione alle linee telefoniche, sempre che indispensabili (risoluzione 104/E del 2007). Tra le spese deducibili rientrano anche quelle sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche o delle schede prepagate, in quanto costi relativi all'impiego dei servizi telefonici (circolare 47/E del 2008).

## PENSIONI 2016 - QUALI AUMENTI DALLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA?



*Purtroppo le pensioni sono solo un debito di valuta e non di valore e di anno in anno perdono il loro originario potere di acquisto*

### PENSIONI - PEREQUAZIONE AUTOMATICA ANNI 2015 e 2016

| Fascia                           | Importo                     | Indice perequazione | 2015 Rivalutazione provvisoria | 2015 Rivalutazione effettiva | 2016 Rivalutazione provvisoria |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Sino a 3 volte il minimo INPS    | Fino a 1.502,64 euro        | 100 %               | 0,300 %                        | 0,20 %                       | 0,20 %                         |
| Oltre 3 a 4 volte il minimo INPS | Da 1.502,65 a 2.003,52 euro | 95 %                | 0,285 %                        | 0,190 %                      | 0,190 %                        |
| Oltre 4 a 5 volte il minimo INPS | Da 2.003,53 a 2.504,40 euro | 75 %                | 0,225 %                        | 0,150 %                      | 0,150 %                        |
| Oltre 5 a 6 volte il minimo INPS | Da 2.504,41 a 3.005,28 euro | 50 %                | 0,150 %                        | 0,100 %                      | 0,100 %                        |
| Oltre 6 volte il minimo INPS (*) | Oltre 3.005,28 euro         | 45 %                | 0,135 %                        | 0,090 %                      | 0,090 %                        |

(\*) Non considerato il contributo di solidarietà

Trattamento minimi INPS = € 501,89    Pensione sociale = € 369,26    Assegno sociale = € 448,07

fonte: PensioniOggi

Gli unici assegni che aumenteranno quest'anno rispetto al 2015 sono quelli coinvolti nel decreto legge 65/2015, adottato dal Governo per evitare la Sentenza della Corte Costituzionale n.70: circa 10 euro al mese dal 1° gennaio 2016.

### INVALIDITA' DICHIARABILE DA COMMISSIONI MEDICHE da Sole 24 ore risposta 3272

**D** - Al fine della deduzione dal reddito Irpef delle spese mediche sostenute per conto di familiari portatori di handicap, non fiscalmente a carico, quale documentazione attestante lo stato di handicap è ritenuto sufficiente il verbale della commissione per l'accertamento dell'invalidità civile nel quale, a norma delle leggi 118/1971 e 18/1980, si accerta che il soggetto è «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/1980)», in alternativa al verbale redatto ex legge 104/1992?

**R** - In merito alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), l'agenzia delle Entrate precisa (alle pagine 18 e da 10 a 14 della "Guida alle agevolazioni fiscali per le persone disabili", scaricabile dal sito internet dell'agenzia all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.gov.it>) che sono considerati "disabili", oltre ai soggetti che hanno ottenuto le attestazioni dalla commissione medica istituita a norma dell' articolo 4 della legge 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti "invalidi" da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

**SCONTABILE LASPESA PER DISPOSITIVI MEDICI «CE»** da Sole 24 ore  
risposta 3880

**D** - Si chiede di sapere se l'"idrogetto", strumento per l'igiene orale sia da considerare dispositivo medico e, quindi, detraibile ai fini della dichiarazione dei redditi.

**R** - Trattandosi di uno strumento utilizzato per l'igiene orale, l'"idrogetto" potrebbe rientrare fra i "dispositivi medici" e, quindi, beneficiare della detrazione fiscale prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c, del Dpr 917/1986, purché sussistano le seguenti condizioni (indicate dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.16):

- a) dallo scontrino o dalla fattura devono risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- b) si dev'essere in grado di provare, per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione, che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marca tura CE, che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42, 90/385 e 98/79.

### **PRONTO SOCCORSO - IL CODICE ASSEGNATO VA RISPETTATO**

da Sole 24 ore - a cura di Andrea A. Moramarco

Interruzione di pubblico servizio per chi, reagendo alla assegnazione di un «codice verde», aggredisce il medico del pronto soccorso costringendolo ad interrompere la propria attività e a farsi sostituire da un altro collega.

L'attività prestata presso il pronto soccorso, infatti è connotata da profili di urgenza e ogni ritardo anche minimo assume rilevanza penale, oltre ad essere pericoloso per la salute dei pazienti.

*Corte d'Appello di Palermo sezione III penale – sentenza 1 luglio 2015 numero 2603*

### **DISAPPLICAZIONE DELLA SENTENZA 70 DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

Punto cruciale della disapplicazione della sentenza numero 70 della Corte costituzionale per la mancata perequazione automatica sulle pensioni per gli anni 2012 e 2013, è l'eventuale prescrizione del diritto in attesa dell'evoluzione dei ricorsi.

E' stato posto il quesito in merito e questa è la risposta:

... rispondo al quesito posto nella lettera del 25 novembre. La questione della prescrizione quinquennale riguarda la corresponsione degli arretrati. A parere del dr. Quarto e del nostro ufficio legale, essa decorre dalla data del ricorso contro la legge 109 o della diffida eventualmente presentata in precedenza.

In passato, in occasione dei ricorsi presentati da molte vedove per il riconoscimento dell'Indennità Integrativa Speciale, quando l'impugnativa era accolta, la Corte dei Conti regionale condannava l'Inpdap alla corresponsione degli arretrati per i cinque anni antecedenti la presentazione del ricorso o l'invio con raccomandata RR di una eventuale precedente richiesta o diffida del ricorrente.

Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale  
Prof. Michele Poerio



Sono in corso vari ricorsi da proporsi alla Corte dei Conti Regionale tramite la Federspev.

### **AGENZIA ENTRATE - INVIO DATI PER IL 730 PRECOMPILATO**

Scadenze previste per l'invio dei dati sono le seguenti:

- 1) Entro il 31 gennaio 2016, le strutture sanitarie e i medici trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate (allegato A al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015);
- 2) Entro il 28 febbraio (per il 2016 entro il 29 febbraio visto che il 28 è domenica), gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale inviano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse (bozza delle specifiche tecniche pubblicata sul sito dell'Agenzia il 23 dicembre 2015).



Contrariamente alle notizie di recente circolate, resta pertanto fermo l'obbligo di trasmissione entro il 31 gennaio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi ai rimborsi effettuati dalle strutture sanitarie e dai medici per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.